



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **8327/2024**

tra



OPPONENTE

e


MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.
REVALEA S.P.A. CON PROCURATRICE SPECIALE MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A. CON
L'INTERVENTO EX ART 111 C.P.C. DI IFIS NPL INVESTING S.P.A.

OPPOSTI

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

OPPOSTO CONTUMACE

Oggi **27 maggio 2025 ad ore 11.00** innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:

Per  l'avv. BULDRINI LORENZO

Per REVALEA SPA quale procuratrice speciale di MBCredit Solutions S.p.A. ed per l'intervenuta ex art. 111 cpc IFIS NPL INVESTING S.P.A. 

Il difensore collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che nel luogo di collegamento non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati. Il partecipante concorda sul divieto di acquisire e divulgare immagini.

Il Giudice invita la parte a completare la discussione

L'avv. Buldrini insiste per l'accoglimento delle conclusioni come da memoria n. 1 ex art 183 sesto comma cpc, riportandosi a quanto dedotto negli atti di causa

Dopo breve discussione orale il Giudice provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza delle parti autorizzate ad abbandonare la virtuale d'udienza ad ore 16.07

dott. Patrizia Bellettati

contenuta nell'art. 7 della fideiussione che prevede il pagamento da parte del fideiussore a semplice richiesta della banca.

b. Si costituivano in giudizio REVALEA SPA procuratrice di MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A e l'intervenuto ex art. 111 cpc IFIS NPL INVESTING S.P.A chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione costituendo così un unico centro di interesse.

c. Veniva disposta la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc. In assenza di istanze istruttorie veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc

2. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.

Preliminarmente non è fondata l'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione passiva di REVALEA S.P.A. in qualità di procuratrice di MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A nella considerazione che l'opposizione consumeristica ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. (opposizione tardiva) può essere proposta anche in caso di cessione del credito ed in tal caso il cessionario è il soggetto legittimato a rispondere all'opposizione. Risulta infatti che Revalea S.p.A., e per essa, quale procuratrice, MBCredit Solutions S.p.A., ha instaurato nei confronti del [REDACTED] la procedura esecutiva presso terzi (Trib. Bologna – R.G.E. 1973/2023).

Inoltre non si può tener conto dell'intervento di IFIS ex art. 111 cpc stante la mancata istanza di estromissione del dante causa ed il consenso del successore.

Carattere assorbente riveste l'esame dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., sollevata dall'opponente.

Nel contratto di fideiussione de quo concluso in data 20 aprile 2010, il garante riveste la qualità incontestata di consumatore con conseguente applicabilità della disciplina di tutela consumeristica.

Per inciso, va rammentato che, anche se il contratto fosse qualificato come contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni” (Cass., n. 5423/2022).

In qualità di consumatore va riconosciuta la tutela rafforzata prevista dal Codice del Consumo e dall'art. 1469 bis c.c. cui consegue la presunzione di vessatorietà delle clausole il cui effetto sia quello di una contrazione dei diritti del consumatore quale quello di rinunciare ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Tale clausola derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c., predisposta unilateralmente, si traduce infatti in una compromissione significativa dei diritti del garante, il quale resterebbe obbligato verso la società creditrice per un lasso di tempo tale da determinare un significativo squilibrio a suo danno in spregio a quanto disposto dall'art. 1496 bis c.c. L'effetto squilibrante a carico del consumatore della suddetta clausola non risulta contemperato dall'inserimento di una clausola allo stesso favorevole nel

medesimo contratto di fideiussione, se si considera che al successivo punto 7 del contratto viene imposto all'opponente di pagare a "semplice richiesta" e nell'art. 9 "senza opporre eccezioni"

Tali principi risultano condivisi nella recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1786 del 24 ottobre 2024 e nella giurisprudenza di legittimità dalla stessa richiamata. (sentenza n. 27558/2023 della Corte di Cassazione Civ.) la quale ha chiarito che: *"È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente."* e nella medesima ordinanza la Corte ha precisato che *"si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del Consumatore (...) spettando al giudice di merito di verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando, come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa. La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziandosi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicitare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore"*

Conseguentemente a precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262). Trattativa la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890), spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (v. Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, 24262).

Nella fattispecie, nessuna trattativa è stata dedotta dall'opposto.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. realizzi, in concreto, un significativo squilibrio di diritti ed obblighi contrattuali a carico del fideiussore-consumatore.

Detta clausola è, pertanto, nulla in quanto vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica e dell'art. 1469 bis cc.. . In applicazione del paradigma della nullità parziale, non risultando il vizio della singola clausola idoneo ad inficiare l'intero assetto contrattuale, la garanzia resta ferma, con applicazione della previsione di cui all'art. 1957 e quindi dell'operatività del termine semestrale di decadenza previsto entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore



Deve, al riguardo, rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente un semplice atto

stragiudiziale per assolvere il requisito di cui all'art. 1957 c.c. Occorre, invece, un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (Cass., n. 2532/2005 , Cass.n. 25197/2023).

Nel caso di specie il termine di mesi 6 previsto dall'art. 1957 comma primo c.c. non risulta rispettato nella considerazione che MDCredit Solutions, in qualità di cessionaria di Unifidi, a fronte del grave inadempimento della debitrice principale ha proposto le proprie istanze anche contro i fideiussori mediante il decreto ingiuntivo emesso in data 16 dicembre 2022 a fronte di una morosità risalente al 2014.

La raccomandanda del 2 dicembre 2014 con la quale Unifidi comunicava al debitore principale ed ai garanti (doc. n. 8 del fascicolo monitorio) di aver provveduto al pagamento dell'importo di euro 12.527,37 a titolo d'escussione della fideiussione prestata in relazione al finanziamento concesso dalla banca, invitando a prendere contatti al fine di concordare la restituzione dell'importo escusso e la successiva lettera del legale dell'opposta del 19/09/2019 difettano di prova di avvenuta consegna e a fronte delle contestazioni dell'opponente, l'opposto non ha fornito alcuna prova contraria.

Risultano quindi fondate sia l'eccezione di nullità della clausola 6 nonché l'eccezione di mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 cc sollevate tempestivamente dall'opponente nell'atto di citazione .

In definitiva, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'opposto è decaduto dalla garanzia nei confronti di 



Per completezza , per quanto alle clausole di rinuncia o limitazione alla facoltà di opporre eccezioni (n.9), reviviscenza (n.2) e pagamento a semplice richiesta (n.7) sono sottoposte al controllo di abusività ai sensi dell'art. 33 e ss del codice del consumo e sono da considerarsi vessatorie perché ingenerano uno squilibrio significativo tra diritti ed obblighi privo di giustificazione.

Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022 secondo lo scaglione da 5200,00 ad euro 26.001,00 (valore medio prime due fasi e minimo per la fase istruttoria limitata e decisionale)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. RG 15189/2020;
2. condanna la parte opposta REVALEA SPA procuratrice di MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro  per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 145,50 per esborsi relativi alla fase giudiziale

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c allegata al verbale d'udienza

Bologna, 27 maggio 2025

Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati